

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(gennaio-marzo 2019)

1) Sentenze di inadempimento – Commissione c. Italia

1a) Sentenze derivanti da ricorsi per infrazione ex art. 258 TFUE

AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-498/17</u> <u>COMMISSIONE/</u> <u>ITALIA</u></p> <p>21-mar-19</p>	<p>Inadempimento di uno Stato - Direttiva 1999/31/CE - Articolo 14, lettere b) e c) - Discariche di rifiuti - Discariche preesistenti - Violazione</p>	<p><u>Non avendo adottato</u> - in relazione alle discariche di: Avigliano (località Serre Le Brece); Ferrandina (località Venita); Genzano di Lucania (località Matinella); Latronico (località Torre); Lauria (località Carpineto); Maratea (località Montescuro); Moliterno (località Tempa La Guarella); Potenza (località Montegrosso-Pallareta) (due discariche); Rapolla (località Albero in Piano); Roccanova (località Serre); Sant' Angelo Le Fratte (località Farisi); Campotosto (località Reperduso); Capistrello (località Trasolero); Francavilla (Valle Anzuca); L'Aquila (località Ponte delle Grotte); Andria (D'Oria G. & C. Snc); Canosa (CO.BE.MA); Bisceglie (CO.GE.SER); Andria (F.lli Acquaviva); Trani (BAT-Igea Srl); Torviscosa (società Caffaro); Atella (località Cafaro); Corleto Perticara (località Tempa Masone); Marsico Nuovo (località Galaino); Matera (località La Martella); Pescopagano (località Domacchia); Rionero in Volture (località Ventaruolo); Salandra (località Piano del Governo); San Mauro Forte (località Priati); Senise (località Palomabara); Tito (località</p>

		<p>Aia dei Monaci); Tito (località Valle del Forno); Capestrano (località Tlrassegno); Castellalto (località Colle Coccu); Castelvecchio Calvisio (località Termine); Corfinio (località Cannucce); Corfinio (località Case querceto); Mosciano S. Angelo (località Santa Assunta); S. Omero (località Ficcadenti); Montecorvino Pugliano (località Parapoti); San Bartolomeo in Galdo (località Serra Pastore); Trivigano (ex Cava Zof) e Torviscosa (località La Valletta) - <u>tutte le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell'art. 7, lett. g), e dell'art. 13, della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, quelle delle suddette discariche che non hanno ottenuto, conformemente all'art. 8 di tale direttiva, un'autorizzazione a continuare a funzionare, o non avendo adottato le misure necessarie per rendere conformi</u> alla direttiva citata, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto I, della stessa direttiva, <u>quelle delle suddette discariche che hanno ottenuto un'autorizzazione a continuare a funzionare, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 14, lettere b) e c), della direttiva 1999/31.</u></p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ACCOLTO</p>
--	--	--

1b) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell'articolo 260 TFUE

3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE**3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia****FONDI FEAGA E FEASR**

Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>T-135/15</u> <u>ITALIA/COM-</u> <u>MISSIONE</u> 12-mar-19	Ricorso, promosso dall'Italia, per l'annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, recante l'esclusione dal finanziamento dell'UE di alcune spese sostenute dagli SM nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, per la parte riguardante talune spese effettuate dalla Repubblica italiana.	RICORSO RESPINTO <i>Termine per il deposito dell'eventuale atto di appello del Governo: 23 maggio 2019.</i>

AIUTI DI STATO		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>T-98/16</u> <u>ITALIA/COM-</u> <u>MISSIONE</u></p> <p>19-mar-19</p>	<p>Ricorso, promosso dall'Italia, per l'annullamento della decisione della Commissione 2016/1208, del 23 dicembre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.39451 cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas.</p> <p><i>Intervento di un consorzio di diritto privato tra banche in favore di uno dei suoi membri - Autorizzazione dell'intervento da parte della banca centrale dello Stato membro - Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno - Ricorso di annullamento - Nozione di aiuto di Stato - Imputabilità allo Stato - Risorse statali</i></p>	<p>La decisione (UE) 2016/1208 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas, è annullata.</p> <p>RICORSO ACCOLTO</p> <p><i>Termine per il deposito dell'eventuale atto di appello della Commissione europea: 30 maggio 2019.</i></p>
REGIME LINGUISTICO		
Causa	Oggetto	Dispositivo
	<p>Ricorso, proposto dalla Commissione europea, per l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'UE del 15 settembre</p>	

<p><u>C-621/16 P</u> <u>COMMISSIONE/</u> <u>ITALIA</u></p> <p>26-mar-19</p>	<p>2016, Italia/Commissione (T-353/14 e T-17/15), mediante la quale tale giudice ha annullato il bando di concorso generale EPSO/AD/276/14, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori, e il bando di concorso generale EPSO/AD/294/14, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per la copertura di posti vacanti di amministratore nel settore della protezione dei dati presso il Garante europeo per la protezione dei dati.</p> <p><i>Concorsi generali per l'assunzione di amministratori - Bandi di concorso - Amministratori (AD 5) – Amministratori (AD 6) nel settore della protezione dei dati - Conoscenze linguistiche - Limitazione della scelta della lingua 2 dei concorsi alle sole lingue inglese, francese e tedesca - Lingua di comunicazione con l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) - Statuto dei funzionari - Discriminazione fondata sulla lingua</i></p>	<p>RICORSO RESPINTO</p>
--	--	--------------------------------

3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta**FONDI FEAGA E FEASR**

Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>T-156/15</u> <u>FRANCIA/</u> <u>COMMISSIONE</u> 12-mar-19	Ricorso, promosso dalla Francia, per l'annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante l'esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per la parte riguardante talune spese effettuate dalla Repubblica francese.	RICORSO RESPINTO
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>T-139/15</u> <u>UNGHERIA/</u> <u>COMMISSIONE</u>	Ricorso, promosso dall'Ungheria, per l'annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante l'esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute	RICORSO RESPINTO

12-mar-19	dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui ha escluso l'importo di EUR 11 709 400 dal finanziamento, da parte del FEAGA, degli aiuti alla ristrutturazione del settore dell'industria dello zucchero concessi dall'Ungheria.	
-----------	---	--

4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-386/17</u> <u>ITALIA</u></p> <p>CORTE DI CASSAZIONE</p> <p>16-gen-19</p>	<p>Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari - Regolamento (CE) n. 44/2001- Articolo 5, punto 2- Articolo 27 - Articolo 35, paragrafo 3 - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale -</p>	<p>Le norme sulla litispendenza di cui all'art. 27 del regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e all'art. 19 del regolamento (CE) n.2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, devono essere interpretate nel senso che, qualora, nell'ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, l'autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in</p>

	Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 19 - Litispendenza - Articolo 22, lettera a) - Articolo 23, lettera a) - Non riconoscimento delle decisioni in caso di contrarietà manifesta all'ordine pubblico - Articolo 24 - Divieto di procedere al riesame della competenza giurisdizionale dell' autorità giurisdizionale d'origine - Motivo di non riconoscimento fondato su una violazione delle norme sulla litispendenza - Insussistenza	<p>violazione di tali norme, una decisione poi divenuta definitiva, esse ostano a che le autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l'autorità giurisdizionale preventivamente adita neghino, per questo solo motivo, il riconoscimento di tale decisione. In particolare, tale violazione non può, di per sé, giustificare il mancato riconoscimento di detta decisione per sua contrarietà manifesta all'ordine pubblico di tale Stato membro.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO NON PIENAMENTE CONFORMI</p>
AIUTI DI STATO		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p style="text-align: center;"><u>C-387/17</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;">CORTE DI CASSAZIONE</p> <p style="text-align: center;">23-gen-19</p>	<p>Aiuti esistenti e aiuti nuovi - Qualificazione - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Articolo 1, lettera b), iv) e v) - Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento - Applicabilità - Sovvenzioni concesse prima della liberalizzazione di un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza - Azione di risarcimento danni proposta avverso lo Stato membro da un concorrente della società beneficiaria</p>	<p>1) Sovvenzioni concesse a un'impresa prima della data di liberalizzazione del mercato interessato, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non possono essere qualificate come aiuti esistenti per il solo fatto che, al momento della loro concessione, tale mercato non era formalmente liberalizzato, sempre che tali sovvenzioni fossero idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri e falsassero o minacciassero di falsare la concorrenza, elementi che spetta al giudice del rinvio verificare.</p> <p>2) L'art. 1, lett. b), iv), del regolamento (CE) n. 659/1999 , recante modalità di applicazione dell'articolo 108TFUE, dev'essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a una situazione</p>

		<p>come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Dato che le sovvenzioni oggetto del procedimento principale sono state concesse in violazione dell'obbligo di previa notifica stabilito dall'articolo 93 del Trattato CEE, gli enti statali non possono avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento. In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui un'azione di risarcimento danni contro lo Stato membro è proposta da un concorrente della società beneficiaria, il principio della certezza del diritto non consente d'imporre al ricorrente, mediante un'applicazione per analogia, un termine di prescrizione come quello stabilito all'articolo 15.1 di detto regolamento</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: ORDINAMENTO NAZIONALE NON PIENAMENTE CONFORME*</p>
APPALTI PUBBLICI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-54/18</u> <u>ITALIA</u></p> <p>TAR PIEMONTE</p> <p>14-feb-19</p>	<p>Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/CEE - Articoli 1 e 2 quater - Ricorso contro i provvedimenti di ammissione o esclusione degli offerenti - Termini di ricorso - Termine di decadenza di 30 giorni - Normativa nazionale che esclude la possibilità di eccepire l'illegittimità di un provvedimento di ammissione</p>	<p>1) La direttiva 89/665/CEE del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE, e in particolare i suoi articoli 1 e 2 quater, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede</p>

	<p>nell'ambito di un ricorso contro gli atti successivi - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articolo 47 - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva</p>	<p>che i ricorsi avverso i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici recanti ammissione o esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici debbano essere proposti, a pena di decadenza, entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla loro comunicazione agli interessati, a condizione che i provvedimenti in tal modo comunicati siano accompagnati da una relazione dei motivi pertinenti tale da garantire che detti interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell'Unione dagli stessi lamentata.</p> <p>2) La direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2014/23, e in particolare i suoi articoli 1 e 2 quater, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che, in mancanza di ricorso contro i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici recanti ammissione degli offerenti alla partecipazione alle procedure di appalto pubblico entro un termine di decadenza di 30 giorni dalla loro comunicazione, agli interessati sia preclusa la facoltà di eccepire l'illegittimità di tali provvedimenti nell'ambito di ricorsi diretti contro gli atti successivi, in particolare avverso le decisioni di aggiudicazione, purché tale decadenza sia opponibile ai suddetti interessati solo a condizione che essi siano venuti o potessero venire a conoscenza, tramite detta comunicazione, dell'illegittimità dagli stessi lamentata.</p>
--	--	---

		VALUTAZIONE: ORDINAMENTO ITALIANO CONFORME
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-710/17</u> <u>ITALIA</u></p> <p>CONSIGLIO DI STATO</p> <p>14-feb-19</p>	<p>Appalti pubblici di lavori - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 48, paragrafo 3 - Valutazione e verifica delle capacità tecniche degli operatori economici - Disposizione nazionale che non può essere considerata una trasposizione della direttiva 2004/18 - Mancanza di un rinvio diretto ed incondizionato al diritto dell'Unione - Mancanza di una domanda fondata sull'esistenza di un interesse transfrontaliero certo - Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale</p>	<p>La domanda di pronuncia pregiudizi aie proposta dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 28 settembre 2017, è irricevibile.</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-101/18</u> <u>ITALIA</u></p> <p>CONSIGLIO DI STATO</p> <p>28-mar-19</p>	<p>Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera b) - Situazione personale del candidato o dell'offerente - Possibilità per gli Stati membri di escludere la partecipazione all'appalto pubblico di ogni operatore a carico del quale è in corso un procedimento di concordato preventivo</p>	<p>L'art. 45.2, primo comma, lettera b), della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente di escludere da una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico un operatore economico che, alla data della decisione di esclusione, ha presentato un ricorso al fine di essere ammesso al concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell'attività.</p>

	- Normativa nazionale che prevede l'esclusione dei soggetti nei confronti dei quali è "in corso" un procedimento per la dichiarazione di concordato preventivo, salvo nel caso in cui il piano di concordato preveda la prosecuzione dell'attività - Operatore che ha presentato un ricorso di concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell'attività	VALUTAZIONE: ORDINAMENTO NAZIONALE PIENAMENTE CONFORME
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-350/17 e</u> <u>C-351/17</u> <u>ITALIA</u> CONSIGLIO DI STATO 21-mar-19	Regolamento (CE) n. 1370/2007 - Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia - Articolo 5 - Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico - Articolo 5, paragrafo 2 - Aggiudicazione diretta - Nozione di "operatore interno" - Autorità che effettua un controllo analogo - Articolo 8, paragrafo 2 - Regime transitorio - Termine di scadenza dell'aggiudicazione diretta	L'art. 5 e l'art. 8.2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, devono essere interpretati nel senso che l'art. 5 di tale regolamento non è applicabile a un procedimento di aggiudicazione svoltosi prima del 3 dicembre 2019, cosicché un'autorità competente che, mediante una decisione di aggiudicazione conclusiva di una procedura di gara, attribuisca prima di tale data un contratto di concessione di un servizio pubblico di trasporto locale di passeggeri su strada non è tenuta a conformarsi a detto articolo 5. VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO NON CONFORMI

SERVIZI DI PAGAMENTO NEL MERCATO INTERNO

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-245/18</u> <u>ITALIA</u></p> <p>TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE</p> <p>21-mar-19</p>	<p>Direttiva 2007/64/CE - Articolo 74, paragrafo 2 - Ordine di pagamento mediante bonifico - Identificativo unico inesatto fornito dal pagatore – Esecuzione dell'operazione di pagamento sulla base dell'identificativo unico – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario</p>	<p>L'art. 74.2 della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che, ove un ordine di pagamento sia eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento, che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall'utente stesso, la limitazione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, prevista dalla disposizione in parola, si applica sia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.</p> <p>VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</p>

MERCATO INTERNO DEL GAS NATURALE

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-702/17</u> <u>ITALIA</u></p> <p>CONSIGLIO DI STATO</p>	<p>Concessioni di servizio pubblico di distribuzione - Cessazione anticipata delle concessioni al termine di un periodo transitorio - Rimborso dovuto dal nuovo concessionario all'ex concessionario - Principio della certezza del diritto</p>	<p>Il diritto dell'Unione in materia di concessioni di servizio pubblico, letto alla luce del principio della certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, che modifica le norme di riferimento per il calcolo del rimborso al quale i titolari di concessioni di distribuzione di gas naturale rilasciate in assenza di una procedura di gara hanno diritto a</p>

21-mar-19		<p>seguito della cessazione anticipata di tali concessioni ai fini di una loro nuova assegnazione mediante gara.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE ORDINAMENTO NAZIONALE PIENAMENTE CONFORME</p>
AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-487/17</u> <u>C-488/17</u> <u>C-489/17</u></p> <p>CORTE DI CASSAZIONE</p> <p>28-mar-19</p>	<p>Direttiva 2008/98/CE e decisione 2000/532/CE - Rifiuti - Classificazione come rifiuti pericolosi - Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi</p>	<p>1) L'allegato III della direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, come modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, nonché l'allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1.4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, che</p>

		<p>istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.</p> <p>2) Il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO PIENAMENTE CONFORMI</p>
--	--	--

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
	Direttiva 1999/37/CE – Documenti di immatricolazione dei veicoli – Omissioni nelle carte di circolazione – Mutuo riconoscimento – Direttiva	1) L'art. 2, lett. a), della direttiva 1999/37/CE, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, letto in combinato disposto con l'art. 3, punti 11 e 13, della direttiva 2007/46/CE, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei

<p><u>C-326/17</u> <u>PAESI BASSI</u></p> <p>24-gen-19</p>	<p>2007/46/CE – Veicoli costruiti prima dell’armonizzazione dei requisiti tecnici a livello dell’Unione europea – Modifiche che incidono sulle caratteristiche tecniche del veicolo</p>	<p>loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, dev’essere interpretato nel senso che la direttiva 1999/37 è applicabile ai documenti rilasciati dagli Stati membri all’atto dell’immatricolazione di veicoli fabbricati prima del 29 aprile 2009, data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2007/46.</p> <p>2) L’art. 4 della direttiva 1999/37, letto in combinato disposto con l’art. 3.2 di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che le autorità dello Stato membro in cui è richiesta la nuova immatricolazione di un veicolo usato sono autorizzate a negare il riconoscimento della carta di circolazione rilasciata dallo Stato membro in cui tale veicolo sia stato precedentemente immatricolato, qualora alcuni dati obbligatori risultino omessi, i dati in essa menzionati non corrispondano a detto veicolo e la carta di circolazione non consenta l’identificazione del veicolo stesso.</p> <p>3) L’art. 24.6 della direttiva 2007/46 dev’essere interpretato nel senso che il regime in esso previsto non si applica a un veicolo usato che sia stato già immatricolato in uno Stato membro quando tale veicolo, sulla base dell’art. 4 della direttiva 1999/37, è presentato ai fini della sua nuova immatricolazione all’autorità competente in materia di un altro Stato membro. Tuttavia, se sussistono indizi secondo cui tale veicolo presenta un rischio per la sicurezza stradale, tale autorità può esigere, a norma dell’articolo 5, lettera a), della direttiva 2009/40/CE, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che il veicolo sia sottoposto a controllo prima della sua immatricolazione</p>
--	---	---

		VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p style="text-align: center;"><u>C-496/17</u> <u>GERMANIA</u></p> <p style="text-align: center;">16-gen-19</p>	<p>Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Articolo 39 – Status di operatore economico autorizzato – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 – Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma – Richiedente diverso da una persona fisica – Questionario – Rilevamento di dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articoli 6 e 7 – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 5 e 6 – Trattamento dei dati personali</p>	<p>L’art. 24.1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione, letto alla luce della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che le autorità doganali possono esigere dal richiedente lo status di operatore economico autorizzato che esso comunichi i numeri di identificazione fiscale, attribuiti ai fini del prelievo dell’imposta sul reddito, delle sole persone fisiche che siano responsabili del richiedente o esercitino il controllo sulla sua gestione e di quelle che siano responsabili delle questioni doganali al suo interno, nonché le coordinate degli uffici delle imposte competenti nei riguardi dell’insieme di tali persone, nei limiti in cui tali dati consentono alle medesime autorità di ottenere informazioni relative alle infrazioni gravi o ripetute della normativa doganale o delle disposizioni fiscali oppure ai reati gravi commessi da tali persone fisiche in relazione alla loro attività economica.</p>

		VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p style="text-align: center;"><u>C-345/17</u> <u>LETONIA</u></p> <p>14-feb-19</p>	<p>Direttiva 95/46/CE – Articolo 3 – Ambito di applicazione – Registrazione video di agenti di polizia mentre espletano formalità procedurali all'interno di un commissariato di polizia – Pubblicazione su un sito Internet di video – Articolo 9 – Trattamento di dati personali a scopi esclusivamente giornalistici – Nozione – Libertà d'espressione – Tutela della vita privata</p>	<p>1) L'art. 3 della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che la registrazione video di taluni agenti di polizia all'interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, rientrano nell'ambito di applicazione di detta direttiva.</p> <p>2) L'art. 9 della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che circostanze di fatto come quelle oggetto del procedimento principale, possono costituire un trattamento di dati personali esclusivamente a scopi giornalistici, ai sensi di tale disposizione, sempre che da tale video risulti che detta registrazione e detta pubblicazione abbiano quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</p>
POLITICA SOCIALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
	<p>Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e</p>	<p>1) L'art. 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di</p>

<p><u>C-258/17</u> <u>AUSTRIA</u></p> <p>15-gen-19</p>	<p>di condizioni di lavoro – Articolo 2 – Tentate molestie sessuali da parte di un dipendente pubblico su minori di sesso maschile – Sanzione disciplinare adottata nel 1975 – Collocamento a riposo anticipato accompagnato da una decurtazione della pensione – Discriminazione fondata sull’orientamento sessuale – Effetti dell’applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla sanzione disciplinare – Modalità di calcolo della pensione di vecchiaia corrisposta</p>	<p>occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che esso s’applica, successivamente alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva de qua, vale a dire a decorrere dal 3 dicembre 2003, agli effetti futuri di un provvedimento disciplinare definitivo, adottato anteriormente all’entrata in vigore della direttiva medesima, con cui sia stato disposto il collocamento a riposo anticipato di un pubblico dipendente, unitamente alla decurtazione del relativo importo della pensione.</p> <p>2) La direttiva 2000/78 dev’essere interpretata nel senso che essa impone al giudice nazionale di riesaminare, per il periodo decorrente dal 3 dicembre 2003, non la sanzione disciplinare definitiva con cui è stato disposto il collocamento a riposo anticipato del dipendente pubblico interessato, bensì la decurtazione dell’importo della pensione, al fine di determinare il quantum che sarebbe spettato al medesimo in assenza di qualsiasi discriminazione fondata sull’orientamento sessuale.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</p>
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-639/17</u> <u>LETONIA</u></p>	<p>Carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli – Direttiva 98/26/CE – Ambito di applicazione –</p>	<p>Un ordine di pagamento, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, trasmesso dal titolare di un conto corrente ordinario a un ente creditizio e riguardante un trasferimento di fondi verso un altro ente creditizio non rientra</p>

17-gen-19	Nozione di “ordine di trasferimento” – Ordine di pagamento trasmesso dal titolare di un conto corrente ordinario a un ente creditizio successivamente dichiarato insolvente	<p>nella nozione di «ordine di trasferimento» ai sensi della direttiva 98/26/CE, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, né, pertanto, nell’ambito di applicazione della stessa</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</p>
LIBERTA’ DI STABILIMENTO		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p style="text-align: center;"><u>C-563/17</u> <u>PORTOGAL-</u> <u>LO</u></p> <p>27-feb-19</p>	Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Società di trasporto aereo – Processo di riprivatizzazione – Vendita di azioni rappresentative fino al 61% del capitale sociale – Presupposti – Obbligo di mantenimento della sede e della direzione effettiva in uno Stato membro – Oneri di servizio pubblico – Obbligo di mantenimento e di sviluppo del centro operativo (hub) nazionale esistente	<p>1) La direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretata nel senso che essa è irrilevante ai fini dell’esame della conformità al diritto dell’Unione di alcuni requisiti relativi alle attività perseguite da una società di trasporto aereo, imposti all’acquirente di una partecipazione qualificata al capitale sociale della medesima società, in particolare del requisito secondo il quale questi è tenuto all’adempimento di oneri di servizio pubblico nonché al mantenimento e allo sviluppo del centro operativo (hub) nazionale della società in questione.</p> <p>2) L’art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, nel capitolato d’oneri che disciplina le condizioni cui è subordinato un processo di riprivatizzazione di una società di trasporto aereo, siano inclusi: – un requisito che impone all’acquirente della partecipazione oggetto del suddetto processo di riprivatizzazione di disporre della capacità di garantire l’adempimento degli oneri di servizio pubblico incombenti a tale</p>

		<p>società di trasporto aereo, e – un requisito che impone al medesimo acquirente il mantenimento della sede e della direzione effettiva di detta società di trasporto aereo nello Stato membro interessato, posto che il trasferimento del principale centro di attività della medesima fuori di tale Stato membro comporterebbe, per la stessa, la perdita dei diritti di traffico che alcuni trattati bilaterali conclusi tra il suddetto Stato membro e paesi terzi con i quali esso intrattiene particolari legami storici, culturali e sociali le conferiscono, circostanza che è compito del giudice del rinvio verificare.</p> <p>L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, nel capitolato d'onori in questione, figuri il requisito, per l'acquirente della partecipazione, di assicurare il mantenimento e lo sviluppo del centro operativo (hub) nazionale esistente.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</p>
ASILO E IMMIGRAZIONE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p style="text-align: center;"><u>C-163/17</u> <u>GERMANIA</u></p>	<p>Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale – Nozione</p>	<p>1) L'art. 29.2, seconda frase, del regolamento (UE) n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che un richiedente «[è] fuggito», ai sensi di</p>

19-mar-19	di “fuga” – Modalità di proroga del termine di trasferimento – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Grave rischio di trattamento inumano o degradante al termine della procedura di asilo – Condizioni di vita dei beneficiari di protezione internazionale nel suddetto Stato membro	<p>tale disposizione, allorché si sottragga deliberatamente alle autorità nazionali competenti per l’esecuzione del trasferimento, al fine di scongiurare quest’ultimo. Si può presumere che ciò si verifichi quando tale trasferimento non può essere eseguito a causa del fatto che il suddetto richiedente ha lasciato il luogo di residenza assegnatogli senza aver informato della sua assenza le autorità nazionali competenti, a condizione che egli sia stato informato dei suoi obblighi al riguardo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Detto richiedente conserva la possibilità di dimostrare che il fatto che egli non abbia avvisato le suddette autorità della sua assenza è giustificato da valide ragioni e non dall’intenzione di sottrarsi a tali autorità.</p> <p>L’art. 27.1 del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento diretto avverso una decisione di trasferimento, l’interessato può invocare l’articolo 29.2 di tale regolamento, facendo valere che, poiché egli non era fuggito, il termine di sei mesi era scaduto.</p> <p>2) L’art. 29.2, seconda frase, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, al fine di prorogare il termine di trasferimento a un massimo di diciotto mesi, è sufficiente che lo Stato membro richiedente informi, prima della scadenza del termine di trasferimento di sei mesi, lo Stato membro competente del fatto che l’interessato è fuggito e contestualmente indichi il nuovo termine di trasferimento.</p> <p>3) Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione la questione se l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osti a che un richiedente protezione internazionale sia trasferito, in</p>
-----------	--	---

applicazione dell'articolo 29 del regolamento n. 604/2013, verso lo Stato membro che, conformemente a tale regolamento, è di regola competente per l'esame della sua domanda di protezione internazionale, nell'ipotesi in cui, in caso di riconoscimento di tale protezione nel suddetto Stato membro, tale richiedente sarebbe esposto a un grave rischio di subire un trattamento inumano o degradante, ai sensi del summenzionato articolo 4, a causa delle prevedibili condizioni di vita in cui verrebbe a trovarsi in quanto beneficiario di protezione internazionale in tale Stato membro.

L'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un trasferimento siffatto del richiedente protezione internazionale, a meno che il giudice investito del ricorso avverso la decisione di trasferimento non constati, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati e in considerazione del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell'Unione, l'esistenza di tale rischio per il richiedente a causa del fatto che, in caso di trasferimento, quest'ultimo si verrebbe a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale

VALUTAZIONE:

OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-116/16 e</u> <u>C-117/16</u> <u>DANIMARCA</u></p> <p>26-feb-19</p>	<p>Regime fiscale comune applicabile alle società capogruppo e controllate di Stati membri diversi – Direttiva 90/435/CEE – Esenzione degli utili distribuiti da società di uno Stato membro a società di altri Stati membri – Beneficiari effettivi degli utili distribuiti – Abuso – Società stabilita in un Stato membro distributrice di dividendi ad una società collegata stabilita in un altro Stato membro, successivamente trasferiti, interamente o quasi, al di fuori del territorio dell’Unione europea – Controllata soggetta all’obbligo di applicazione di ritenuta alla fonte sugli utili</p>	<p>1) Il principio generale del diritto dell’UE secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’UE, dev’essere interpretato nel senso che, a fronte di pratiche fraudolente o abusive, le autorità ed i giudici nazionali devono negare al contribuente il beneficio dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da una controllata alla propria società madre, di cui all’art. 5 della direttiva 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di SM diversi, anche in assenza di disposizioni del diritto nazionale o convenzionali che ne prevedano il diniego.</p> <p>2) La prova di una pratica abusiva richiede, da un lato, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa UE, l’obiettivo perseguito dalla normativa medesima non è stato conseguito e, dall’altro, un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa UE mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. La sussistenza di taluni indizi può dimostrare la sussistenza di un abuso, sempreché si tratti di indizi oggettivi e concordanti. Possono costituire indizi di tal genere, segnatamente, l’esistenza di società interposte prive di giustificazione economica nonché la natura puramente formale</p>

		<p>della struttura del gruppo societario, della costruzione finanziaria e dei finanziamenti.</p> <p>3) Al fine di negare ad una società il riconoscimento dello status di beneficiario effettivo di dividendi ovvero di accertare la sussistenza di un abuso, un'autorità nazionale non è tenuta ad individuare la o le entità che essa consideri beneficiari effettivi dei dividendi medesimi.</p> <p>4) In una situazione in cui il regime di esenzione dalla ritenuta alla fonte per i dividendi corrisposti da una società residente in uno SM ad una società residente in un altro SM, previsto dalla direttiva 90/435, risulti inapplicabile a fronte dell'accertamento di una frode o di un abuso, ai sensi dell'art. 1.2 della direttiva medesima, non può essere invocata l'applicazione delle libertà sancite dal TFUE al fine di mettere in discussione la normativa del primo Stato membro posta a disciplina della tassazione di detti dividendi.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: <u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</u></p>
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-115/16</u> <u>C-118/16</u> <u>C-119/16</u> <u>C-299/16</u> <u>DANIMARCA</u></p>	<p>Regime fiscale comune applicabile alla corresponsione di interessi e canoni effettuata tra società collegate di Stati membri diversi – Direttiva 2003/49/CE – Beneficiari effettivi di interessi e royalties – Articolo 5 – Abuso – Società stabilita in un Stato membro</p>	<p>1) L'art. 1.1 della direttiva 2003/49/CE, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di SM diversi, nel combinato disposto con il successivo art. 1.4, dev'essere interpretato nel senso che l'esenzione da qualsiasi tassazione per gli interessi versati ivi prevista è riservata ai soli beneficiari effettivi degli interessi medesimi, vale a dire alle entità che beneficino effettivamente,</p>

26-feb-19	che corrisponde interessi ad una società collegata stabilita in un altro Stato membro, successivamente trasferiti, interamente o quasi, al di fuori del territorio dell'Unione europea – Controllata soggetta all'obbligo di applicazione di ritenuta alla fonte sugli interessi	<p>sotto il profilo economico, degli interessi percepiti e dispongano, pertanto, del potere di deciderne liberamente la destinazione.</p> <p>Il principio generale di diritto dell'Unione secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell'Unione, dev'essere interpretato nel senso che, a fronte di pratiche fraudolente o abusive, le autorità ed i giudici nazionali devono negare al contribuente il beneficio dell'esenzione da qualsiasi tassazione degli interessi versati, di cui all'art. 1.1 della direttiva 2003/49, anche in assenza di disposizioni del diritto nazionale o convenzionali che ne prevedano il diniego</p> <p>2) La prova di una pratica abusiva richiede, da un lato, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito dalla normativa medesima non sia stato conseguito e, dall'altro, un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. La sussistenza di taluni indizi può dimostrare la sussistenza di un abuso, sempreché si tratti di indizi oggettivi e concordanti. Possono costituire indizi di tal genere, segnatamente, l'esistenza di società interposte prive di giustificazione economica nonché la natura puramente formale della struttura del gruppo societario, della costruzione finanziaria e dei finanziamenti. La circostanza che lo Stato membro da cui provengono gli interessi abbia concluso una convenzione con lo Stato terzo in cui risiede la società che ne è beneficiaria effettiva è irrilevante sull'eventuale accertamento di</p>
-----------	--	---

		<p>un abuso.</p> <p>3) Al fine di negare ad una società il riconoscimento dello status di beneficiario effettivo di interessi ovvero di accertare la sussistenza di un abuso, un'autorità nazionale non è tenuta ad individuare la o le entità che essa consideri beneficiari effettivi degli interessi medesimi.</p> <p>4) L'art. 3, lett. a), della direttiva 2003/49 dev'essere interpretato nel senso che una società in accomandita per azioni (SCA), omologata come società d'investimenti in capitali a rischio (SICAR) di diritto lussemburghese non può essere qualificata come società di uno SM, ai sensi di detta direttiva, idonea a beneficiare dell'esenzione prevista all'art. 1.1 della direttiva medesima qualora, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, gli interessi percepiti dalla stessa SICAR, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, siano esenti dall'imposta sui redditi degli enti associativi in Lussemburgo.</p> <p>5) Nel caso in cui il regime di esenzione dalla ritenuta d'imposta alla fonte sugli interessi corrisposti da una società residente in uno SM ad una società residente in un altro Stato membro, previsto dalla direttiva 2003/49, non sia applicabile per effetto dell'accertamento dell'esistenza di una frode o di un abuso, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva medesima, l'applicazione delle libertà sancite dal Trattato FUE non può essere invocata al fine di mettere in discussione la disciplina di tassazione degli interessi medesimi del primo Stato.</p>
--	--	--

		<p>Al di fuori di tale ipotesi, l'articolo 63 TFUE dev'essere interpretato nel senso che:</p> <ul style="list-style-type: none">– non osta, in linea di principio ad una normativa nazionale per effetto della quale una società residente che corrisponda interessi ad una società non residente è tenuta ad operare, sugli interessi medesimi, una ritenuta d'imposta alla fonte, mentre tale obbligo non grava sulla società stessa nel caso in cui la società percettrice degli interessi sia una società parimenti residente. Tale articolo osta, tuttavia, ad una normativa nazionale che preveda l'effettuazione di tale ritenuta alla fonte in caso di versamento d'interessi da parte di una società residente ad altra società non-residente, laddove una società residente che percepisca interessi da un'altra società residente non sia soggetta all'obbligo di versamento di un acconto dell'imposta sulle società nei primi due anni d'imposizione e non sia quindi tenuta al versamento di detta imposta sugli interessi de quibus se non ad una scadenza sensibilmente più lontana rispetto a quella afferente la ritenuta alla fonte;– osta ad una normativa nazionale che impone alla società residente, tenuta a procedere alla ritenuta d'imposta alla fonte sugli interessi dalla medesima corrisposti ad una società non-residente, in caso di tardivo assolvimento di tale ritenuta, interessi di mora ad un tasso più elevato rispetto a quello applicabile in caso di ritardato pagamento dell'imposta sulle società, gravante, segnatamente, sugli interessi percepiti da una società residente da parte di altra società residente;– osta ad una normativa nazionale per effetto della quale, nel caso in cui una società residente sia tenuta ad operare una ritenuta
--	--	--

		<p>d'imposta alla fonte sugli interessi corrisposti ad una società non residente, è esclusa la deducibilità, a titolo di costi d'esercizio, degli oneri finanziari sostenuti dalla medesima e direttamente connessi all'operazione di finanziamento de qua, mentre, in base alla normativa stessa, tali oneri finanziari sono deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile di una società residente che percepisca interessi da altra società residente.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</p>
POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-168/17</u> <u>UNGHERIA</u></p> <p>17-gen-19</p>	<p>Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia – Serie di contratti stipulati allo scopo di emettere una garanzia bancaria a favore di un'entità iscritta in un elenco di congelamento di fondi – Pagamento di costi in forza di contratti di controgaranzia – Regolamento (UE) n. 204/2011 – Articolo 5 – Nozione di “fondi messi a disposizione di un'entità menzionata all'allegato III del regolamento n. 204/2011” – Articolo 12, paragrafo 1, lettera c) – Nozione di “diritto coperto da garanzia” – Nozione di “persona o entità che agisca per conto</p>	<p>1) L'art. 5.2, del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, deve essere interpretato nel senso che:</p> <p>– esso si applica in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui costi dovuti ai sensi di un contratto di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell'UE a una banca libica il cui nome è iscritto nell'elenco figurante all'allegato III di tale regolamento, e</p> <p>– esso non si applica, in linea di principio, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui costi dovuti ai sensi di un contratto di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell'UE a una banca libica il cui nome non è più iscritto nell'elenco figurante all'allegato III di detto regolamento o da una banca dell'UE a un'altra banca dell'UE, qualora la garanzia bancaria concessa dalla banca libica sia a</p>

	di una persona di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) o b)	<p>favore di un'entità che figura in tale elenco, a meno che un siffatto pagamento non comporti, a causa dei vincoli giuridici o finanziari esistenti tra la banca beneficiaria di tale pagamento e l'entità figurante in detto elenco, una messa a disposizione indiretta dei costi in questione a favore di tale entità.</p> <p>2) L'art. 12 del regolamento n. 204/2011 deve essere interpretato nel senso che:</p> <ul style="list-style-type: none">– nella sua versione iniziale, esso si applica quando costi dovuti a titolo di contratti di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell'UE a una banca libica iscritta nell'elenco figurante all'allegato III di tale regolamento nonché da una banca dell'Unione a una banca libica che non figura in tale elenco, qualora la garanzia bancaria concessa dalla banca libica sia a favore di un'entità che figura in detto elenco, a condizione che la banca libica sia considerata come un'entità che avanza diritti a favore del governo libico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare;– nella sua versione risultante dal regolamento (UE) n. 45/2014 del Consiglio, esso non si applica quando costi dovuti a titolo di contratti di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell'Unione a una banca libica iscritta nell'elenco figurante all'allegato III di tale regolamento nonché da una banca dell'Unione a una banca libica che non figura in tale elenco, qualora la garanzia bancaria concessa dalla banca libica sia a favore di un'entità che figura in detto elenco, laddove tali costi siano stati pagati prima dell'entrata in vigore di detto regolamento, e– tanto nella sua versione iniziale quanto nella sua versione
--	---	---

		<p>risultante dal regolamento n. 45/2014, esso non si applica quando costi dovuti a titolo di contratti di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell'Unione a un'altra banca dell'Unione.</p> <p>3) L'art. 9 del regolamento n. 204/2011 deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile ai pagamenti di costi come quelli dovuti a titolo dei diversi contratti di cui trattasi nel procedimento principale.</p> <p>4) L'articolo 17.1 del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ai costi di controgaranzia dovuti da una banca dell'Unione europea a un'altra banca dell'Unione in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la liquidazione definitiva interviene dopo l'entrata in vigore di tale regolamento.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</p>
PARITA' DI TRATTAMENTO		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-193/17</u> <u>AUSTRIA</u>	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 21 – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Discriminazione	1) Gli artt. 1 e 2.2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale in virtù della quale, da un lato, il Venerdì santo è un giorno festivo solo per i lavoratori appartenenti a talune chiese cristiane e, dall'altro, solo

22-gen-19	diretta fondata sulla religione – Normativa nazionale che concede a taluni lavoratori un giorno di ferie il Venerdì santo – Giustificazione – Articolo 2, paragrafo 5 – Articolo 7, paragrafo 1 – Obblighi dei datori di lavoro privati e del giudice nazionale derivanti da una incompatibilità del diritto nazionale con la direttiva 2000/78	<p>tali lavoratori hanno diritto, se chiamati a lavorare in tale giorno festivo, ad un'indennità complementare alla retribuzione percepita per le prestazioni svolte in tale giorno costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione.</p> <p>Le misure previste da tale normativa nazionale non possono essere considerate né misure necessarie alla preservazione dei diritti e delle libertà altrui, ai sensi dell'art. 2.5 di detta direttiva, né misure specifiche destinate a compensare svantaggi correlati alla religione, ai sensi dell'art. 7.1 della medesima direttiva.</p> <p>2) L'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che, finché lo Stato membro interessato non abbia modificato, al fine di ripristinare la parità di trattamento, la propria normativa che concede il diritto a un giorno festivo il Venerdì santo solo ai lavoratori membri di talune chiese cristiane, un datore di lavoro privato soggetto a detta normativa ha l'obbligo di accordare anche agli altri suoi lavoratori il diritto ad un giorno festivo il Venerdì santo, purché questi ultimi abbiano chiesto in anticipo a detto datore di lavoro di non dover lavorare quel giorno e, di conseguenza, di riconoscere a tali lavoratori il diritto ad un'indennità complementare alla retribuzione percepita per le prestazioni svolte in tale giorno, quando detto datore di lavoro non abbia accolto siffatta richiesta.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE:</p> <p>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO NON PIENAMENTE CONFORMI*</p>
-----------	---	---

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-492/18 PPU</u> <u>PAESI BASSI</u></p> <p>12-feb-19</p>	<p>Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 12 – Mantenimento in custodia della persona – Articolo 17 – Termini per l’adozione della decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo – Legislazione nazionale che prevede la sospensione d’ufficio della misura detentiva allo scadere di 90 giorni dall’arresto – Interpretazione conforme – Sospensione dei termini – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 6 – Diritto alla libertà e alla sicurezza – Interpretazioni divergenti della legislazione nazionale – Chiarezza e prevedibilità</p>	<p>La decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, dev’essere interpretata nel senso che essa osta a una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede un obbligo generale e incondizionato di rimessa in libertà di una persona ricercata e arrestata in forza di un mandato d’arresto europeo allo scadere di un termine di 90 giorni dal suo arresto, allorché esiste un rischio molto elevato di fuga della medesima, che non può essere ridotto a un livello accettabile mediante l’imposizione di misure adeguate.</p> <p>L’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale che consente il mantenimento in custodia del ricercato oltre tale termine di 90 giorni – sulla base di un’interpretazione di tale disposizione nazionale secondo la quale il suddetto termine è sospeso quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide di sottoporre alla CGUE una domanda di pronuncia pregiudiziale o di attendere la risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un’altra autorità giudiziaria dell’esecuzione, oppure di rinviare la decisione sulla consegna per il motivo che potrebbe esistere, nello Stato membro emittente, un rischio concreto di condizioni detentive inumane o degradanti – nella misura in cui tale giurisprudenza non garantisce la conformità della suddetta disposizione nazionale</p>

		<p>alla decisione quadro 2002/584 e presenta divergenze che possono dare luogo a durate di mantenimento in custodia diverse</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO NON PIENAMENTE CONFORMI*</p>
DIRETTIVA IVA		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-449/17</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>14-mar-19</p>	<p>Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j) – Esenzione a favore di alcune attività di interesse pubblico – Insegnamento scolastico o universitario – Nozione – Lezioni di guida automobilistica impartite da una scuola guida».</p>	<p>La nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell’art. 132.1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all’art. 4.4 della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO NON CONFORMI*</p>

TUTELA DEI CONSUMATORI

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-681/17</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>27-mar-19</p>	<p>Direttiva 2011/83/UE – Articolo 6, paragrafo 1, lettera k), e articolo 16, lettera e) – Contratto concluso a distanza – Diritto di recesso – Eccezioni – Nozione di “beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna” – Materasso la cui protezione è stata rimossa dal consumatore dopo la consegna.</p>	<p>L’art. 16, lettera e), della direttiva 2011/83/UE, sui diritti dei consumatori, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna», ai sensi di tale disposizione, un bene come un materasso, la cui protezione è stata rimossa dal consumatore dopo la consegna dello stesso</p> <p>VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO PIENAMENTE CONFORMI</p>

RISARCIMENTO DEL DANNO ANTITRUST

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-637/17</u> <u>PORTOGAL- LO</u></p> <p>28-mar-19</p>	<p>Articolo 102 TFUE – Principi di equivalenza e di effettività – Direttiva 2014/104/UE – Articolo 9, paragrafo 1 – Articolo 10, paragrafi da 2 a 4 – Articoli 21 e 22 – Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e</p>	<p>1) L’art. 22 della direttiva 2014/104/UE, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non si applica alla controversia principale.</p> <p>2) L’art. 102 TFUE e il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale la quale, da un lato, prevede che il termine di prescrizione in</p>

	dell'Unione europea – Effetti delle decisioni nazionali – Termini di prescrizione – Trasposizione – Applicazione razione temporis.	materia di azioni per il risarcimento del danno sia di tre anni e inizi a decorrere dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del suo diritto al risarcimento, anche se l'autore della violazione non è noto e, dall'altro, non prevede alcuna possibilità di sospensione o interruzione di tale termine durante un procedimento dinanzi ad un'autorità nazionale garante della concorrenza. VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-724/17</u> <u>FINLANDIA</u> 14-mar-19	Articolo 101 TFUE – Risarcimento del danno causato da un'intesa vietata da tale articolo – Determinazione degli enti responsabili del risarcimento – Successione di enti giuridici – Nozione di “impresa” – Criterio della continuità economica.	L'articolo 101 TFUE dev'essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale tutte le azioni delle società che hanno partecipato a un'intesa vietata da tale articolo sono state acquistate da altre società, che hanno dissolto tali prime società e ne hanno proseguito le attività commerciali, le società acquirenti possono essere ritenute responsabili del danno causato da tale intesa. VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO PIENAMENTE CONFORMI

6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

APPALTI PUBBLICI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-465/17</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>21-mar-19</p>	<p>Aggiudicazione di appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 10, lettera h) – Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi – Servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli – Organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro – Servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza – Trasporto in ambulanza qualificato</p>	<p>1) L'articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella deroga da esso prevista all'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici l'assistenza prestata a pazienti in situazione di emergenza in un veicolo di soccorso da parte di un paramedico/soccorritore sanitario, di cui al codice CPV 75252000-7 (servizi di salvataggio), nonché il trasporto in ambulanza qualificato, comprendente, oltre al servizio di trasporto, l'assistenza prestata a pazienti in un'ambulanza da parte di un soccorritore sanitario coadiuvato da un aiuto soccorritore, di cui al codice CPV 85143000-3 (servizi di ambulanza), a condizione, con riferimento a detto trasporto in ambulanza qualificato, che esso sia effettivamente assicurato da personale debitamente formato in materia di pronto soccorso e che riguardi un paziente per il quale esiste un rischio di peggioramento dello stato di salute durante tale trasporto.</p> <p>2) L'articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso, da un lato, che esso osta a che associazioni di pubblica utilità riconosciute dal diritto nazionale come organizzazioni di protezione e di difesa civili siano considerate «organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro», ai sensi di</p>

		<p>tale disposizione, dal momento che il riconoscimento dello status di associazione di pubblica utilità non è subordinato nel diritto nazionale al perseguimento di uno scopo non lucrativo e, dall'altro, che le organizzazioni e le associazioni che hanno l'obiettivo di svolgere funzioni sociali, prive di finalità commerciali, e che reinvestono eventuali utili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'organizzazione o dell'associazione costituiscono «organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro», ai sensi di detta disposizione.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: ORDINAMENTO ITALIANO CONFORME</p>
--	--	--

ASILO E IMMIGRAZIONE

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-661/17</u> <u>IRLANDA</u></p> <p>23-gen-19</p>	<p>Politica d'asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Clausole discrezionali – Criteri di valutazione</p>	<p>1) L'art. 17.1, del regolamento (UE) n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello SM competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, va interpretato nel senso che la circostanza che uno Stato membro, determinato come «competente» ai sensi di detto regolamento, abbia notificato il proprio intento di recedere dall'Unione europea a norma dell'articolo 50 TUE non obbliga lo Stato membro che procede a tale determinazione ad esaminare direttamente, in applicazione della clausola discrezionale di cui a detto art. 17.1, la domanda di protezione in</p>

		<p>parola.</p> <p>2) Il regolamento n. 604/2013 va interpretato nel senso che non impone che la determinazione dello Stato competente in applicazione dei criteri definiti da detto regolamento e l'esercizio della clausola discrezionale prevista dall'art. 17.1, del regolamento medesimo siano assicurati dalla stessa autorità nazionale.</p> <p>3) L'art. 6.1, del regolamento n. 604/2013 va interpretato nel senso che non impone a uno Stato membro che non è competente, ai sensi dei criteri enunciati da detto regolamento, quanto all'esame di una domanda di protezione internazionale, di prendere in considerazione l'interesse superiore del minore e di esaminare direttamente questa domanda, in applicazione dell'art. 17.1, del regolamento medesimo.</p> <p>4) L'art. 27.1 del regolamento n. 604/2013 va interpretato nel senso che non impone di prevedere un ricorso avverso la decisione di non far uso della facoltà prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento medesimo, fermo restando che detta decisione potrà essere contestata in sede di ricorso avverso la decisione di trasferimento.</p> <p>5) L'art. 20.3 del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, in assenza di prova contraria, detta disposizione stabilisce una presunzione secondo la quale è nell'interesse superiore del minore considerare la sua situazione come indissociabile da quella dei suoi genitori.</p>
--	--	---

* Sono in corso verifiche, presso le Amministrazioni con competenza prevalente nella materia, circa le implicazioni, procedurali e sostanziali, della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea sull'ordinamento interno.